**GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Procedura interna secondo le previsioni del D.Lgs 24/2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rev.** | **Data** | **Motivo della revisione** | **Emesso da***???* | **Approvato da***Direzione* |
| 0 | data | Prima emissione |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**SOMMARIO**

[1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3](#_Toc151734909)

[2. IL D. Lgs 24/2023 - GENERALITà 3](#_Toc151734910)

[3. I SOGGETTI DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE 3](#_Toc151734911)

[4. LA SEGNALAZIONE 4](#_Toc151734912)

[5. IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE 4](#_Toc151734913)

[5.1 la gestione della segnalazione 5](#_Toc151734914)

[6. IL CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE 5](#_Toc151734915)

[7. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI 5](#_Toc151734916)

[8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA 6](#_Toc151734917)

[9. TUTELA DALLE RITORSIONI 6](#_Toc151734918)

# 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento, approvato dalla Direzione previa informativa alla rappresentanza sindacale, ha lo scopo di definire le modalità per la gestione delle segnalazioni di violazioni e/o illeciti effettuate ai sensi del D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24.

# 2. IL D. Lgs 24/2023 - GENERALITà

Il D. Lgs 24/2023 – “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, garantisce la protezione dei soggetti che effettuano segnalazioni di comportamenti illeciti o violazioni, sia in termini di riservatezza che di tutela da qualunque tipo di ritorsione o punizione.

La segnalazione può essere effettuata tramite il **“canale interno”** attivato presso la cooperativa oppure attraverso il “canale esterno” di segnalazione attivato presso ANAC che può essere utilizzato solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

* non è ancora stato attivato il canale interno di segnalazione oppure, anche se formalmente attivato non è sostanzialmente attivo
* la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
* la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
* la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In aggiunta ai due canali di segnalazione descritti, il legislatore ha previsto anche la possibilità di effettuare la “divulgazione pubblica” al ricorrere delle seguenti condizioni:

* la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
* la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
* la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

# 3. I SOGGETTI DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE

Il **segnalante** è la persona fisica che effettua la segnalazione di illeciti o violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo: si intendono, pertanto, oltre ai soci ed ai dipendenti, anche i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, i collaboratori esterni, i tirocinanti retribuiti e non, i componenti del CdA e degli organismi di controllo o vigilanza.

Il **presupposto per effettuare una segnalazione risiede nell’esistenza di una relazione lavorativa o professionale, presente o anche passata, tra il segnalante e la cooperativa.**

Oltre al segnalante, nell’ambito del Sistema di segnalazione possono essere individuate anche altre figure nell’ambito del processo di segnalazione. Tra queste rientrano ad esempio:

* il facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
* le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
* i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il medesimo un rapporto abituale e corrente.

Il **destinatario** è la persona fisica incaricata dalla cooperativa per la ricezione, gestione e trattamento delle segnalazioni.

# 4. LA SEGNALAZIONE

Per segnalazione si intende qualsiasi comunicazione riguardante possibili irregolarità e/o comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscono violazioni, anche sospette, delle normative nazionali o europee.

È indispensabile che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la corretta analisi da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni; **pertanto, la segnalazione deve contenere:**

* **le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;**
* **la descrizione del fatto;**
* **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.**

In assenza degli elementi sopra indicati, la segnalazione viene archiviata per mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione stessa.

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di irregolarità, illeciti e/o violazioni per cui il sistema è stato implementato.

# 5. IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Al fine di favorire la ricezione di segnalazioni interne, la cooperativa ha istituito appositi canali di comunicazione.

Il destinatario della segnalazione è stato individuato ed incaricato dalla Cooperativa.

La segnalazione va pertanto inviata o presentata ai seguenti recapiti

* mediante invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica: segnalazioni@anatro.it
* a mezzo posta ordinaria, in busta chiusa recante la seguente dicitura: “*Riservata personale*” al seguente indirizzo:

**Al destinatario delle segnalazioni – riservata personale**

Il Brutto Anatroccolo Società cooperativa sociale

Via Pian di Sco, 60 - 00139 ROMA

È anche possibile richiedere un incontro personale con il destinatario delle segnalazioni previo appuntamento fissato tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo sopra evidenziato.

Le informazioni ricevute saranno trattate dal destinatario, debitamente formato ed esplicitamente autorizzato, con la massima riservatezza rispetto al segnalante, alle persone oggetto della segnalazione ed al contenuto della segnalazione.

## 5.1 la gestione della segnalazione

Il Destinatario, ricevuta la segnalazione, si assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti oggetto della comunicazione nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Egli, nell’analisi della segnalazione, ne mantiene riservato il contenuto durante l’intera fase di gestione della stessa ed effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante o del facilitatore e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

A seguito della ricezione della segnalazione, il destinatario provvede:

* entro **sette giorni** dal ricevimento della segnalazione, a rilasciare un riscontro al segnalante
* ove necessario, a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e, ove necessario, richiedere integrazioni;
* alla verifica di quanto segnalato e ad istruire le indagini necessarie;
* a fornire un riscontro alla segnalazione entro tre mesi dall’avviso di ricevimento
* fornire al segnalante l’esito finale della sua segnalazione.

# 6. IL CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna, mediante il canale istituito da ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle condizioni già evidenziate al punto 4 e cioè:

* non è ancora stato attivato il canale interno di segnalazione oppure, anche se formalmente attivato non è sostanzialmente attivo
* la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
* la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
* la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità e tempistiche nella gestione delle segnalazioni esterne sono illustrate dall’Autorità stessa nell’ambito del proprio canale di segnalazione.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio “whistleblowing”: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Il segnalante, infine, può effettuare una denuncia all’Autorità giudiziaria e contabile. Ove ricorrano i presupposti, la persona segnalante avrà diritto a tutte le cautele e le protezioni previste dal Decreto.

# 7. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI

Il destinatario cura l’archiviazione di tutta la documentazione a supporto della segnalazione al fine di garantire la tracciabilità e la riservatezza delle segnalazioni.

La documentazione inerente alla segnalazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Qualora all’interno della segnalazione fossero presenti dati personali (ivi inclusi quelli relativi all’identità della persona segnalante o del facilitatore), gli stessi verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e cautele adottate dalla Società nel rispetto della normativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).

# 8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

L’identità del segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, ivi compreso l’eventuale trasferimento delle segnalazioni ad Autorità competenti, in linea con quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge, l’anonimato non possa essere mantenuto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc).

Nei seguenti due casi:

* nel procedimento disciplinare, quando rivelare l’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l’addebito disciplinare;
* nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni in cui tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

l’identità del segnalante può essere rivelata esclusivamente dopo:

1. comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità
2. consenso esplicito e scritto del segnalante:

La riservatezza viene garantita anche a soggetti diversi dal segnalante, tra cui:

* il segnalato, vale a dire la persona o le persone fisiche oggetto della segnalazione;
* il facilitatore, sia per quanto riguarda l’identità, sia in riferimento all’attività di assistenza prestata;
* le persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione, ad esempio come testimoni.

Il segnalato non ha il diritto di essere informato della segnalazione che lo riguarda;

questo diritto è garantito unicamente nell’ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti:

* a seguito della conclusione dell’attività di verifica e di analisi della segnalazione
* nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

# 9. TUTELA DALLE RITORSIONI

Al di fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, **il segnalante** che, nell'interesse dell'integrità della cooperativa, effettua una segnalazione di condotte illecite o di comportamenti contrari alle regole adottate di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, **non può subire comportamenti ritorsivi o puntivi.**

Si intende per ritorsione “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Si tratta di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si possono verificare nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. Oltre a quelle espressamente indicate, possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche:

* la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
* una revoca ingiustificata di incarichi;
* il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi), etc.

La definizione di ritorsione contempla non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto **“tentata” oppure “minacciata”.**

Il segnalante che ritiene di essere sottoposto a comportamenti ritorsivi per aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia circostanziata **esclusivamente ad ANAC**; le comunicazioni di ritorsioni sono trasmesse ad ANAC attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale della stessa.

Gli atti discriminatori o ritorsivi eventualmente adottati dall’organizzazione sono nulli. In particolare, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti della persona segnalante.

# 10. MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Il documento allegato alla presente procedura viene pubblicato su una pagina dedicata del sito WEB della cooperativa e reso disponibile, insieme alla presente procedura, a tutto il personale per facilitare eventuali segnalazioni.

Per la segnalazione possono essere utilizzati anche altri formati, ma l’uso del modello può fornire una linea guida per la definizione degli elementi indispensabili a far sì che la segnalazione contenga tutte le informazioni essenziali e necessarie alla sua effettiva presa in carico.

Una volta compilato in tutte le sue parti, può essere inviato o recapitato al destinatario per la sua successiva gestione.

|  |
| --- |
| **Modello di segnalazione di illeciti o violazioni**  |
| Cognome e nome del segnalante e dati di contatto (email, telefono) |  |
| Relazione di lavoro con la cooperativa  |  |
| Tempo (data o periodo) e luogo in cui si è verificato il fatto  |  |
| Luogo in cui si è verificato il fatto |  |
| Descrizione del fatto  |  |
| Generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o soggetti cui attribuire il fatto segnalato  |  |
| Generalità di eventuali testimoni  |  |
| Eventuali documenti allegati o che possono essere prodotti  |  |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Parte da compilare a cura del destinatario

Segnalazione ricevuta in data:

Riscontro al segnalante in data:

Scadenza: